



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 970 DEL 14 settembre 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Tecno Instruments S.r.l./ARCA Lombardia Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di forniture di protesi oculistiche. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara eu. 11.195.742,10 S.A. ARCA Lombardia Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a.

PREC 240 /15/F

Mancata suddivisione in lotti. Requisiti di capacità economica e professionale. Proporzionalità. Innovazione tecnologica e oggetto dell'appalto.

E' legittimo il bando che preveda una suddivisione in lotti rispondente a un criterio logico di funzionalità e coerenza e la stazione appaltante fornisca adeguata motivazione della scelta effettuata.

I requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dal bando devono essere riferiti al singolo lotto e non all'importo della base d'asta relativo all'intero appalto.

Un bando per una fornitura di prodotti tecnologicamente "superati" non è da ritenersi illegittimo, considerato che la richiesta risulta motivata da un lavoro di analisi e rilevazione dei bisogni e delle abitudini dei consumatori destinatari della fornitura.

Art.2 comma 1 bis art. 42 d.lgs.163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 109982 del 2 settembre 2015, con la quale la Tecno Instruments S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando con cui veniva indetta la procedura di gara che prevede una suddivisione in lotti non omogenei, non adeguatamente motivata, che risulterebbe in violazione dei principi di par condicio e libera concorrenza; la richiesta di prodotti tecnologicamente "superati" in contrasto con l'esigenza di efficienza e innovazione da salvaguardare che potrebbe implicare aggiornamenti tecnologici in corso d'opera da parte dei concorrenti, a detrimento dei principi di par condicio e trasparenza; infine lamentava le imprecisioni del bando che fanno intendere si tratti di un ciclostile adoperato per gare di altro oggetto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30 ottobre 2015;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RILEVATO che la procedura per l'affidamento di forniture di lenti intraoculari è suddivisa in quindici lotti, i cui primi quattro rappresentano il 95% del fabbisogno totale, e tanto induce l'istante a ritenere la suddivisione disomogenea e sproporzionata;

CONSIDERATO che la fornitura da aggiudicare è costituita da prodotti omogenei costituiti nello specifico da lenti intraoculari di vari tipi e la suddivisione in lotti corrisponde alle varie tipologie, raggruppate secondo le caratteristiche essenziali individuate nel capitolato tecnico;

CONSIDERATO che ai lotti previsti dalla lex specialis, formulati in base alle esigenze degli enti sanitari che hanno dichiarato i propri fabbisogni, è permesso partecipare anche in raggruppamento o avvalendosi di altra impresa;

CONSIDERATO che è stato ritenuto che “ la suddivisione in lotti è doverosa se diretta a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (art. 2 comma 1 bis del Codice (così come introdotto dall'art. 44 comma 7 d.l. 201/2011) si veda, in proposito Parere 13.9.2012 AG 18/2012 richiamato, tra l'altro da parere di prec. n. 32 del 13.2.2014); e, come precisato nello stesso art. 2 comma 1 bis a seguito della modifica operata dall'art. 26 bis comma 1 d.l. 69/2013: *“nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell'appalto”*;

RITENUTO che nel caso di specie la stazione appaltante ha motivato la suddivisione adottata in base a un quadro storico degli acquisiti dal quale è stata tratta la quantificazione dei fabbisogni di ogni dispositivo appartenente alla categoria merceologica richiesta e che tale suddivisione, fondata sulle caratteristiche obiettive dei prodotti, non appare comportare una restrizione della concorrenza;

RILEVATO che tra i requisiti richiesti, è stata prevista la dimostrazione di un fatturato in forniture analoghe, registrato nell'ultimo triennio, di importo pari al 50% della base d'asta corrispondente al singolo lotto per cui si partecipa;

RITENUTO che tale indicazione risulta conforme alle linee interpretative giurisprudenziali e dell'Autorità secondo cui la fissazione del requisito economico finanziario deve avvenire in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

relazione ad ogni singolo lotto e non all'importo complessivo dell'appalto (vd. Deliberazione n. 36 Adunanza del 9 Giugno 2010);

RITENUTO che la richiesta di forniture che potrebbero ritenersi obsolete non determina in automatico l'illegittimità del bando in quanto, se può affermarsi che in linea di massima non risponde pienamente ai principi di efficienza e innovazione, nel caso di specie risulta motivata dalle rilevazioni dei bisogni e delle abitudini dei consumatori cui è destinata la fornitura;

CONSIDERATO che i refusi contenuti nel bando si possono ritenere rettificati in quanto ammessi e corretti nelle risposte date ai quesiti dei concorrenti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2016

Il Segretario Maria Esposito